

TITOLI CHE DANNO DIRITTI ALLA PREFERENZA A PARITA' DI MERITO

(art. 5, comma 4, del D.P.R. 09 maggio 1994, n. 487 e s.m. ed ii.)

DOCUMENTAZIONE RELATIVA PER LA CERTIFICAZIONE DEL TITOLO

- 1. INVALIDI CIVILI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23.11.1998 N. 407, NONCHÉ' ORFANI E CONIUGI SUPERSTITI OVVERO FRATELLI CONVIVENTI E A CARICO QUALORA SIANO GLI UNICI SUPERSTITI DI DECEDUTI O RESI PERMANENTEMENTE INVALIDI A CAUSA DI ATTI DI TERRORISMO CONSUMATI IN ITALIA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 23.11.1998 N. 407:**
 - dichiarazione rilasciata dai competenti organi amministrativi, attestante il possesso dei benefici previsti dalla legge medesima;
- 2. GLI INSIGNITI DI MEDAGLIA AL VALOR MILITARE:**
 - originale o copia autentica del brevetto;
 - copia autentica del foglio matricolare o dello stato di servizio aggiornato dal quale risult il conferimento della ricompensa.
- 3. I MUTILATI ED INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI:**
 - modello 69 rilasciato dalla Direzione Provinciale del Tesoro;
 - decreto di concessione della pensione.
- 4. I MUTILATI ED INVALIDI PER FATTO DI GUERRA:**
 - documentazione come al punto precedente.
- 5. I MUTILATI ED INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO:**
 - modello 69/ter rilasciato dall'amministrazione presso la quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o degli Eti pubblici autorizzati ai sensi del D.M. 23 marzo 1948;
 - decreto di concessione della pensione o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL attestante, oltre la condizione di invalido del lavoro, la natura dell'invalidità e il grado di riduzione della capacità lavorativa.
- 6. GLI ORFANI DI GUERRA:**
 - certificato rilasciato dalla competente prefettura (per le province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo) ai sensi della legge 13 marzo 1958, n. 365.
- 7. GLI ORFANI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA:**
 - documentazione come al punto precedente.
- 8. GLI ORFANI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO:**
 - apposita dichiarazione dell'Amministrazione presso la quale il caduto prestava servizio dalla quale risult anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato o in alternativa, dichiarazione dell'INAIL da cui risult che il genitore è deceduto per causa di lavoro e dalla quale risult anche la data della morte del genitore o la permanente inabilità dello stesso a qualsiasi lavoro, unitamente ad una certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
- 9. I FERITI IN COMBATTIMENTO:**
 - originale o copia autentica del brevetto oppure dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risult che il concorrente è stato ferito in combattimento.
- 10. GLI INSIGNITI DI CROCE DI GUERRA O DI ALTRA ATTESTAZIONE SPECIALE DI MERITO DI GUERRA, NONCHÉ I CAPI DI FAMIGLIA NUMEROSE:**
 - documentazione come al punto 8).
 - stato di famiglia da cui risult che la famiglia è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.
- 11. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI DI GUERRA EX COMBATTENTI:**
 - documentazione come prevista al punto 2) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.
- 12. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER FATTO DI GUERRA:**

- documentazione come al punto 3) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.

13. I FIGLI DEI MUTILATI E DEGLI INVALIDI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO;

- documentazione come al punto 4) ed inoltre certificazione idonea a comprovare la relazione di parentela con il candidato.

14. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI IN GUERRA:

- certificato mod. 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra nel quale dovrà essere esplicitamente dichiarato il godimento della pensione di guerra ai sensi dell'art. 55 della Legge 10 agosto 1950, n. 648.

15. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER FATTO DI GUERRA:

- documentazione come al punto precedente.

16. I GENITORI ED I VEDOVI NON RISPOSATI E LE SORELLE ED I FRATELLI VEDOVI O NON SPOSATI DEI CADUTI PER SERVIZIO NEL SETTORE PUBBLICO E PRIVATO:

- dichiarazione rilasciata dall'Amministrazione presso la quale il coniuge o parente prestava servizio o certificazione rilasciata dall'INAIL e certificazione attestante il rapporto di parentela o coniugio.

17. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO SERVIZIO MILITARE COME COMBATTENTI:

- dichiarazione rilasciata dalla competente autorità militare ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare se riportanti dichiarazioni in tal senso.

18. COLORO CHE ABBIANO PRESTATO LODEVOLE SERVIZIO A QUALUNQUE TITOLO, PER NON MENO DI UN ANNO, NELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA INDETTO IL CONCORSO:

- senza essere incorsi in procedimenti disciplinari.

19. I CONIUGATI E I NON CONIUGATI CON RIGUARDO DEL NUMERO DEI FIGLI A CARICO:

- indicare il numero dei figli a carico.

20. GLI INVALIDI ED I MUTILATI CIVILI.

- certificato rilasciato dalla commissione sanitaria regionale o provinciale attestante causa o grado di invalidità:

21. I MILITARI VOLONTARI DELLE FORZE ARMATE CONGEDATI SENZA DEMERITO AL TERMINE DELLA FERMA O RAFFERMA.

- stato matricolare di data recente rilasciato dalla competente autorità militare.

A PARITA' DI MERITO LA PREFERENZA E' DETERMINATA:

- dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno;
- dall'aver prestato servizio nelle amministrazioni pubbliche (indicare l'amministrazione presso la quale si è prestato servizio);
- dalla minore età.

Ai sensi della Legge n. 407/1998, sono equiparati alle famiglie dei caduti civili di guerra, le famiglie dei caduti a causa di atti di terrorismo consumati in Italia.

La condizione di caduto a causa di atti di terrorismo, nonché di vittima della criminalità organizzata, viene certificata dalla competente Prefettura (per le Province di Trento e Bolzano dal Commissariato del Governo) ai sensi della Legge n. 302/1990